



# CITTÀ DI VELLETRI

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

---

Ufficio SUAP – attività produttive

### **Commercio al dettaglio in esercizio di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq)**

**Descrizione delle condizioni di servizio:** Il commercio al dettaglio, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 (art. 4), è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Il commercio al dettaglio in sede fissa ha le seguenti tipologie:

- Attività di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq);
- Medie strutture di vendita: con superficie di vendita maggiore di 250 mq e fino a 2.500 mq;
- Grandi strutture di vendita (superficie di vendita superiore a 2.500 mq) e Centri Commerciali;
- Forme speciali di vendita (commercio elettronico, vendita a domicilio, apparecchi automatici, ecc.).

**Sono esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.**

L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento della superficie netta di vendita e la modifica qualitativa e quantitativa del settore merceologico degli esercizi di vicinato sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) da presentare esclusivamente in modalità telematica al portale SUAP del Comune di Velletri.

La cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 24, comma 1, dell L.R. 22/2019 è soggetta a comunicazione.

Gli esercizi di vicinato possono ampliare la propria superficie di vendita, mediante accorpamento, fino al raggiungimento del limite dimensionale di 250 mq, subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio, utilizzando locali adiacenti al perimetro del locale originario, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso e degli strumenti urbanistici generali e attuativi. (art. 24, c. 2, L. R. 22/2019).

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998 e ss.mm.ii. si intende “per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi”.

### **Requisiti soggettivi**

Settore NON alimentare



L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010.

Per una corretta conoscenza dei requisiti e degli adempimenti necessari è possibile consultare il Portale Ateco Infocamere.

#### Settore alimentare

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010, nonché al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 ed è soggetta alla notifica di registrazione di impresa alimentare.

Nel caso degli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, agli stessi è consentito altresì il consumo sul posto dei medesimi prodotti e bevande, con la sola esclusione del servizio assistito e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. (art. 24, c. 3, L. R. 22/2019)

Gli esercizi in caso di vendita di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa sono soggetti alla denuncia di esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. (art. 29, c. 2, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 art. 13-bis, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58).

Per una corretta conoscenza dei requisiti e degli adempimenti necessari è possibile consultare il Portale Ateco Infocamere.

#### **Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso**

Gli esercizi commerciali che svolgono congiuntamente e nel medesimo locale la vendita al dettaglio e all'ingrosso sono sottoposti ai regimi abilitativi previsti per la vendita al dettaglio, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 114/1998 (art. 29, c. 1, L. R. 22/2019).

In questo caso, la comunicazione relativa al commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato)

#### **Requisiti oggettivi**

I locali dove si svolge l'attività devono rispondere alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, inclusa la destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

#### **Documentazione da presentare per inizio, subingresso o trasferimento di attività**

Per apertura degli esercizi di vicinato settore NON ALIMENTARE:

- planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout locali e/o attrezzature;
- relazione tecnico – illustrativa delle caratteristiche del locale con indicazione degli estremi della legittimità edilizia/urbanistica dei locali;
- relazione sul ciclo di lavorazione;



- contratto di locazione o di proprietà del locale;
- estremi certificato o segnalazione dell'agibilità/abitabilità del locale;
- per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative;
- procura speciale;
- fotocopia di un documento di identità del soggetto che presenta la SCIA;
- attestazione pagamento diritti di istruttoria SUAP pari ad € 25,00;
- dichiarazione possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii e dichiarazione possesso requisiti da parte dei soci;

Per apertura degli esercizi di vicinato settore ALIMENTARE:

- piantina planimetrica locale in scala minima 1:100 con layout locali e/o attrezzature;
- relazione tecnico – illustrativa delle caratteristiche del locale con indicazione degli estremi della legittimità edilizia/urbanistica dei locali;
- contratto di locazione o di proprietà del locale;
- estremi certificato o segnalazione dell'agibilità/abitabilità del locale;
- per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative;
- dichiarazione possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii e dichiarazione possesso requisiti da parte dei soci;
- dichiarazione del possesso dei requisiti professionali o specifici di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010;
- procura speciale;
- fotocopia di un documento di identità del soggetto che presenta la SCIA;
- attestazione pagamento diritti di istruttoria SUAP pari ad € 25,00 e dei diritti ASL pari ad € 20,00.

**Tempi di risposta e gli obblighi dell'amministrazione comunale:** La Scia semplice ha efficacia immediata, e prevede controlli delle dichiarazioni nei successivi 60 gg.